



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i Comuni di Sesto San Giovanni e Buscate

PEC: comune.sestosg@legalmail.it

tel: 022496211/294/650

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Criterio: Qualità/Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE URBANE DI COLLEGAMENTO CON IL POLO UNIVERSITARIO DI VIA ADAMELLO "BICIPOLITANA". APPALTO FINANZIATO CON I FONDI EUROPEI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M2C2 sub-Investimento 4.1.2 - ciclovie urbane

PREMESSE

A seguito di determinazione dirigenziale n. 760 del 22 giugno 2023 con la quale il Comune di Sesto San Giovanni ha incaricato la Centrale Unica di Committenza ad espletare la procedura in oggetto, in esecuzione di propria determinazione a contrarre n. 775 del 25 giugno 2023 la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni Sesto San Giovanni e di Buscate ha disposto di affidare i lavori in oggetto mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea (PNRR – *NextGenerationEU*). Pertanto lo svolgimento della procedura è stato delegato alla Centrale Unica di Committenza, costituita ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tra il Comune di Sesto San Giovanni e il Comune di Buscate, come da convenzione sottoscritta fra i due Comuni in data 10 giugno 2022, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni n. 8 del 15.3.2022 e della deliberazione del Consiglio Comunale di Buscate n. 15 del 30.4.2022.

L'avvio della procedura di affidamento dell'appalto è stato disposto in attuazione dell'art. 48 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 108/2021.

Nel presente disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (*Do No Significant Harm - DNSH*), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (*Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare, trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, e le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

All'appalto in oggetto verranno applicate le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e quelle non

abrogate del D.P.R. 207/2010, anche se non espressamente citate.

INFORMAZIONI GENERALI

CIG: 992591000F

CUP: C41B22001580001

CPV: 45233162-2 - Lavori di costruzione di piste ciclabili

NUTS: ITC4C

La Stazione appaltante, per conto del Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo internet: www.sestosg.net, è la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sesto San Giovanni e di Buscate.

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al progetto di fattibilità tecnico economica approvato con determinazione dirigenziale n. 760 del 22 giugno 2023, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l'arch. Massimiliano Merlo, Responsabile del Servizio Infrastrutture e reti – Manutenzione strade.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è l'arch. Paolo Margutti, Direttore dell'Area Pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel) accessibile all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del citato decreto e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

PUBBLICAZIONI

Il presente disciplinare sarà:

- pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- pubblicato sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
- pubblicato sul profilo del committente <http://www.sestosg.net>, sul profilo internet della Regione Lombardia, sul sito internet dell'ANAC, sul profilo del Ministero Infrastrutture e Trasporti – sezione bandi e gare, sull'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sesto San Giovanni;
- pubblicato, per estratto, su un quotidiano a diffusione Regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale.

PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente e in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento *eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma Sintel.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Sintel o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Sintel e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, alla sezione "Bandi di gara" nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Sintel sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma Sintel è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID*) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico

transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:

1. Disciplinare di gara;
2. Domanda di partecipazione;
3. Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
4. DGUE;
5. Patto di integrità.

Progetto definitivo – esecutivo

6. Allegato A Relazione tecnica-illustrativa;
7. Allegato B Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi
8. Allegato C Computo Metrico Estimativo
9. Allegato D Quadro economico
10. Allegato E Capitolato Speciale di Appalto PNRR
11. Allegato F Disciplinare Descrittivo e Prestazionale
12. Allegato G Cronoprogramma
13. Allegato H Piano di Manutenzione
14. Allegato I Stima incidenza manodopera
15. Allegato L Piano di Sicurezza e Coordinamento
16. Allegato M Criteri Ambientali Minimi
17. Allegato N Relazione ai fini DSNH
18. Elaborati grafici
19. TAV 1: Inquadramento generale
20. TAV 2: Inquadramento generale con ortofoto
21. TAV 3: Planimetrie di progetto Via Pace, Viale Edison, Via Buozzi, Carroponte
22. TAV 4: Planimetrie di progetto Viale Marelli, Via Venezia

23. TAV 5: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Via Milano – tratto 1
24. TAV 5A: Planimetria comparativa e progetto, Via Milano – tratto 1
25. TAV 6: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Via Mantova – tratto 1
26. TAV 6A: Planimetria comparativa e progetto, Via Mantova – tratto 1
27. TAV 7: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Via Pace – tratto 1
28. TAV 7A: Planimetria comparativa e progetto, Via Pace – tratto 1
29. TAV 8: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Via Pace – tratto 2
30. TAV 8A: Planimetria comparativa e progetto, Via Pace – tratto 2
31. TAV 9: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Viale Edison – tratto 1
32. TAV 9A: Planimetria comparativa e progetto, Viale Edison – tratto 1
33. TAV 10: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Viale Edison – tratto 2
34. TAV 10A: Planimetria comparativa e progetto, Viale Edison – tratto 2
35. TAV 11: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Viale Edison – tratto 3
36. TAV 11A: Planimetria comparativa e progetto, Viale Edison – tratto 3
37. TAV 12: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Viale Edison – tratto 4
38. TAV 12A: Planimetria comparativa e progetto, Viale Edison – tratto 4
39. TAV 13: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Viale Edison – tratto 5
40. TAV 13A: Planimetria comparativa e progetto, Viale Edison – tratto 5
41. TAV 14: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Viale Marelli – tratto 1
42. TAV 14A: Planimetria comparativa e progetto, Viale Marelli – tratto 1
43. TAV 15: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Viale Marelli – tratto 2
44. TAV 15A: Planimetria comparativa e progetto, Viale Marelli – tratto 2
45. TAV 16: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Viale Marelli – tratto 3
46. TAV 16A: Planimetria comparativa e progetto, Viale Marelli – tratto 3
47. TAV 17: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Viale Marelli – tratto 4
48. TAV 17A: Planimetria comparativa e progetto, Viale Marelli – tratto 4
49. TAV 18: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Viale Buoizzi – tratto 1
50. TAV 18A: Planimetria comparativa e progetto, Viale Buoizzi – tratto 1
51. TAV 19: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Via Buoizzi – tratto 2
52. TAV 19A: Planimetria comparativa e progetto, Via Buoizzi – tratto 2
53. TAV 20: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Via Breda – tratto 1
54. TAV 20A: Planimetria comparativa e progetto, Via Breda – tratto 1
55. TAV 21: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Via Venezia – tratto 1
56. TAV 21A: Planimetria comparativa e progetto, Via Venezia – tratto 1
57. TAV 22: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Carroponte – tratto 1
58. TAV 22A: Planimetria comparativa e progetto, Carroponte – tratto 1
59. TAV 23: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Carroponte – tratto 2
60. TAV23A: Planimetria comparativa e progetto, Carroponte – tratto 2
61. TAV 24: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Carroponte – tratto 3
62. TAV 24A: Planimetria comparativa e progetto, Carroponte – tratto 3
63. TAV 25: Planimetria stato di fatto e lavorazioni, Carroponte – tratto 4
64. TAV 25A: Planimetria comparativa e progetto, Carroponte – tratto 4
65. TAV 26: Sezioni
66. TAV PSC 1 Via Milano – via Mantova – via Pace
67. TAV PSC 2 Via Milanese – Carroponte parco archeologico Breda
68. TAV PSC 3 Via Venezia
69. TAV PSC 4 A - B Via Buoizzi
70. TAV PSC 5 A-B-C Via Edison
71. TAV PSC 6 A-B Via Marelli.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che la validazione del progetto definitivo esecutivo posto a base di gara è avvenuta con verbale in data 20/6/2023.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica:

- sul profilo istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni, nella sezione "Bandi di gara CUC - PNRR", al seguente link:
<https://sestosg.net/documenti/tipologie-documento/pnrr/>

- sulla Piattaforma Sintel al seguente link:
<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>.

Le istruzioni operative per accedere alla piattaforma Sintel e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nella sezione "Guide a Manuali" al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

CHIARIMENTI

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali esclusivamente in forma scritta tramite la piattaforma Sintel.

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **17 luglio 2023**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

La centrale Unica di Committenza provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **21 luglio 2023**, a norma dell'art. 74, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma Sintel nella sezione "comunicazioni di procedura"; gli stessi hanno l'onere di consultarle a decorrere dal periodo sopraindicato.

Il concorrente, terminate le operazioni di gara, per qualsiasi comunicazione con la Stazione appaltante dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata: comune.sestosg@legalmail.it

Pertanto non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni inviate via Sintel.

COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto al paragrafo precedente, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili nella sezione relativa alle comunicazioni con i concorrenti.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Nello specifico, le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) alla comunicazione di verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- g) all'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- h) alla richiesta di offerta migliorativa;
- i) al sorteggio in caso di parità di offerte;

avverranno tramite Piattaforma Sintel utilizzando tale domicilio digitale.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di ciclovia urbana di collegamento con il polo universitario come più sotto precisato.

Con Decreto Ministero Infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 509 del 15/12/2021 il Comune di Sesto San Giovanni è risultato assegnatario di un finanziamento nell'ambito della misura M2C2 del PNRR - Intervento 4.1 "Rafforzamento della mobilità ciclistica" per una somma complessiva di Euro 1.220.911,00 in quanto ricadente tra l'elenco delle città italiane che ospitano sedi universitarie con un numero di iscritti superiore a 5.000 studenti. Tali risorse sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica, in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane per collegare sedi universitarie a nodi ferroviari e metropolitani.

L'obiettivo assegnato all'Amministrazione Comunale è quello di realizzare nuovi percorsi ciclabili (riferiti a tutte le tipologie previste dal Codice della Strada), funzionali al collegamento della sede universitaria presente in Via Adamello, con nodi ferroviari e/o afferenti alle linee della metropolitana presenti sul territorio, nonché con strutture di servizio connesse all'attività universitaria, aventi estensione di almeno km. 5.

Tali percorsi sono da completarsi secondo le seguenti scadenze perentorie:

- per km 2 entro 31/12/2023
- per i restanti km 3 entro 31/12/2026

Complessivamente il progetto prevede la realizzazione di 5 chilometri di percorsi ciclabili suddivisi in sei tratti, così distribuiti:

- Tratto 1) Milano Mantova- Pace: mt. 800;
- Tratto 2) Zona Carroponte – Milanese: mt. 910
- Tratto 3) Via Venezia - Breda: mt. 390
- Tratto 4) Cavalcavia Buozzi: mt. 410
- Tratto 5) Viale Edison: mt. 1.300
- Tratto 6) Viale Marelli: mt. 1190.

I percorsi sopra descritti saranno realizzati parte a quota marciapiede con separazione dal percorso pedonale in segnaletica, parte mediante percorsi promiscui ciclopedonali e, per piccoli tratti, in corsia ciclabile su strada.

Al fine del superamento di alcune interferenze presenti sul percorso sopra descritto, il progetto, oltre alla realizzazione della pista ciclabile, include la revisione degli spazi di sosta, la messa a norma di fermate Bus, la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e l'attuazione di opere di traffic-calming per aumentare la sicurezza dei ciclisti, dei pedoni, e dell'utenza debole in genere.

Si considerano comprese nell'appalto l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo - esecutivo con i relativi allegati, nonché degli elaborati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

Per una descrizione dettagliata delle prestazioni richieste si rimanda a quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo posti a base di gara.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla necessità di garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere e minimizzare le possibili interferenze derivanti dalla compresenza di più imprese esecutrici, anche al fine di beneficiare di minori costi in relazione agli aspetti organizzativi e gestionali.

La suddivisione in lotti comporterebbe, inoltre, un aumento dei costi del personale deputato ai controlli amministrativi, di gara, contrattuali, esecutivi e contabili, ovvero, una dilatazione dei tempi per le verifiche, a parità di personale dedicato. Questo, in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza che deve ispirare l'attività contrattuale secondo il criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

IMPORTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **Euro 968.195,80**, oltre IVA e altre imposte e contributi di legge. Tale importo è determinato come segue:

Tabella n. 1

| N. | Definizioni | Importi (Euro) |
|----------|---|----------------|
| 1 | Importo esecuzione lavori a corpo soggetti a ribasso | 943.002,80 |
| 2 | Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori a corpo non soggetto a ribasso | 25.193,00 |
| T | IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2) | 968.195,80 |

Gli importi sopra indicati si intendono al netto di IVA al 10% e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, per l'intera durata dell'appalto, è pari a Euro 25.193,00, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge e non è soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, ha quantificato presuntivamente i costi della manodopera in Euro 206.408,08.

L'appalto è finanziato con i Fondi PNRR - M2C2 sub-Investimento 4.1.2 - Ciclovie urbane.

REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente alle disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/1/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, si rimanda a quanto previsto dall'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi del regime transitorio di cui all'art. 216 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 12 Legge n. 80/2014 di conversione del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 e, in ogni caso, nel rispetto del D.M. n. 248 del 10/11/2016 si indicano di seguito gli importi complessivi e le categorie e classifiche di lavori:

Tabella n. 2

| N | Declaratoria: | Categoria | Importo (Euro) | Classifica | % sul totale | Tipologia di categoria |
|---|--|------------|----------------|------------|--------------|----------------------------------|
| 1 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, | OG3 | € 943.002,80 | III | %97,40 | Categoria unica a qualificazione |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|----------------|--------------|
| | metropolitane | | | | | obbligatoria |
| 2 | Oneri della Sicurezza | | € 25.193,00 | | 2,60% | |
| | Importo complessivo delle opere | | € 968.195,80 | | 100,00% | |

Nella categoria prevalente **OG3** sono ricomprese le lavorazioni afferenti alle categoria:

- **OS10** (segnaletica stradale non luminosa) di importo pari a Euro 74.688,60, che non viene scorporata nel presente disciplinare poiché di importo inferiore a Euro 150.000,00 e minore del 10% delle lavorazioni totali.

Trova applicazione l'art. 61 del D.P.R. 207/2010 in merito all'abilitazione di un operatore economico a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata del 20%.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto si sviluppa lungo diverse vie comunali.

DURATA

Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **300 (trecento) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna, risultante da apposito verbale, fatte salve le sospensioni e le proroghe che dovessero essere disposte nel corso dell'appalto. Al fine di raggiungere l'obiettivo intermedio fissato dal Decreto Ministero Infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 509 del 15/12/2021, i primi due chilometri di pista ciclabile, come individuati nelle fasi da 1 a 3 del cronoprogramma dell'opera (corrispondenti ai tratti 1, 2 e 3), per i quali si prevede durata pari a **53 giorni) dovranno** essere completati **entro il 31 dicembre 2023**.

L'Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, nonché dei requisiti previsti per la qualificazione previsti dal presente disciplinare.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

In esecuzione dell'art. 50, comma 4, del D.L. del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni con legge n. 108/2021, è previsto il premio di accelerazione, determinato secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

RISPETTO PRINCIPIO DSNH

Trattandosi di intervento finanziato con risorse PNRR, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto del principio al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e quanto risultante dall'offerta tecnica relativamente ai criteri di valutazione "B" e "G" della Tabella n. 5. La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni sopra richiamate e produrre la documentazione necessaria.

OPZIONI E RINNOVI

Non previsti.

PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste agli articoli 27 e 28 del capitolato speciale d'appalto.

Trova applicazione la previsione della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo (art. 26 del capitolato), ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità ed i tempi contenuti nella citata norma e sue modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, si conviene espressamente che ogni pagamento avverrà **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della fattura ad esso trasmessa dal Fornitore successiva all'emissione da parte della stazione appaltante di singoli stati di avanzamento lavori.

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica (obbligatoria dal 31 marzo 2015 in forza dell'art. 25 del D.L. aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in attuazione dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244), in considerazione dei tempi necessari per le verifiche previste dalla legge.

La decorrenza del termine di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verificano motivi di contestazione che saranno comunicati per iscritto al Fornitore dal Servizio Edilizia Pubblica.

Il Fornitore dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma *on line* denominata Sistema di Interscambio (SdI) gestita dall'Agenzia delle Entrate.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo del SdI sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55.

Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice univoco **C9R036** che identifica il servizio infrastrutture e reti - manutenzione strade del Comune di Sesto San Giovanni.

Al fine di una corretta gestione della procedura relativa alla fatturazione elettronica, dovrà essere esposta l'I.V.A. ed inserita la dicitura: "Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633", a pena di non accettabilità della fattura da parte dell'Ente.

Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni:

- il numero e la data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- i riferimenti contabili relativi al centro di costo e all'impegno di spesa;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN.

Il Fornitore dovrà inoltre inviare alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei pagamenti, una comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'esecuzione del servizio saranno a carico del Fornitore, comprese eventuali commissioni bancarie per i pagamenti effettuati tramite bonifico.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. F) del D. Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. B), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

Si ricorda che gli operatori economici aggiudicatari **dovranno** mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dell'appalto.

REQUISITI GENERALI

(1) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

(2) [Eventuale]

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

(3) [Per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 47 comma 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 108/2021, gli operatori economici dovranno, **a pena di esclusione**, produrre copia dell'ultimo (biennio 2021/2022) "Rapporto sulla situazione del personale" (da allegare alla documentazione amministrativa) redatto, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198:

- con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità; ovvero:
- in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità.

NB: Poiché la Legge 5 novembre 2021 n. 162, a partire dal 3 dicembre 2021, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto di cui sopra, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, gli operatori economici con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto con le medesime modalità sopra indicate.

(4) [Eventuale]

[Per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti ma non superiore a 50]

Gli operatori economici che sono risultati aggiudicatari di un contratto di appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o PNC, **a pena di esclusione**, dovranno dichiarare nella Domanda di partecipazione di non aver violato la disposizione prevista all'art. 47 comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 108/2021, ossia la consegna, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità, della "Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile" della quale allega copia conforme al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura. L'inadempimento dell'obbligo di dichiarazione comporta l'impossibilità per l'operatore economico concorrente di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

(5) Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 108/2021, **tutti** gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, dovranno dichiarare (sulla Domanda di partecipazione) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare:

- una quota pari ad almeno il 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari ad almeno il 10% di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, allo scopo di evitare procedure ad esito infruttuoso a causa di requisiti troppo onerosi per gli operatori economici concorrenti in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere, questa stazione appaltante ritiene di poter ragionevolmente ricorrere all'applicazione delle deroghe previste all'art. 47, comma 7, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 108/2021, chiedendo una percentuale minima di occupazione femminile pari al 10%, tenuto conto che il livello del tasso percentuale di occupazione femminile nei cantieri edili per il 2021 è stato pari al 7,34%, quindi estremamente inferiore rispetto alla quota minima del 30% prevista nel citato decreto legge. (Tali dati fanno riferimento al settore ATECO "Costruzioni" che comprende costruzioni di edifici, ingegneria civile e lavori di costruzione specializzati per classe di età 15 – 89 anni - Fonte banca dati I.STAT. reperibile all'indirizzo <https://dati.istat.it>).

NB: per il calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie di personale giovanile (età inferiore a 36 anni) e femminile, occorre fare riferimento solo a tutte le assunzioni funzionali e strumentali effettuate nell'arco della durata del contratto atte a garantire l'esecuzione dello stesso riferibili anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento purché rientranti nel sopra descritto perimetro applicativo. Le nuove assunzioni di cui al paragrafo precedente si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal D.Lgs. 81/2015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma Sintel, in fase di comprova.

REQUISITO DI IDONEITA'

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti devono:

(6) possedere iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito l'Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Non richiesti.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

(7) Trattandosi di lavori con un importo complessivo superiore a Euro 150.000,00 gli operatori economici concorrenti devono possedere attestazione, in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria unica **OG3**, con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Tabella n. 3

| Categoria | Descrizione | Tipologia | Subappalto |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti | Categoria unica prevalente | Entro i limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (**) |

()** per il subappalto si rimanda al paragrafo dedicato "SUBAPPALTO".

Non è ammessa la comprova sostitutiva dei requisiti come prevista dall'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

Gli operatori economici concorrenti, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, lett. b) della Legge 80/2014, dovranno possedere almeno qualificazione SOA per la categoria prevalente **OG3** con classifica **III o superiore** necessaria a coprire l'intero importo a base di gara.

Si rammenta che il presente requisito deve sussistere al momento della scadenza della presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di **verifica triennale** qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del D.P.R. 207/2010, tutt'ora vigente, e non ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di **rinnovo**, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA e, qualora non ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'operatore economico sarà considerato privo di valida attestazione SOA e quindi **escluso** dalla procedura.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti generali

Tali requisiti, compresi quelli specifici per gli appalti PNRR/PNC se ne ricorre il caso, dovranno essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(6)** dovrà essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto **(7)** dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;

Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa nell'esecuzione dei lavori trova applicazione l'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016 la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di **carattere generale**, compresi quelli specifici per gli appalti PNRR/PNC se ne ricorre il caso, e di **idoneità**, devono essere posseduti dal consorzio e dalle eventuali imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di **capacità tecnico-professionale** di cui punto **(7)** deve essere posseduto secondo quanto disposto dall'art. 47 del D. Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI ESECUZIONE

(A) [Per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti ma non superiore a 50]

In caso di aggiudicazione della procedura, l'operatore economico dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 (sei) mesi dal termine del contratto, una "Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile", prevista all'art. 47, comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché di averla trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di mancata produzione della sopra indicata relazione trova applicazione la disposizione di cui all'art. 47, comma 6 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che prevede l'applicazione delle penali, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

(B) [Per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti] (DPCM 7 dicembre 2021)

In caso di aggiudicazione della procedura, l'operatore economico dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 (sei) mesi dal termine del contratto:

- una relazione relativa all'assolvimento dei relativi obblighi di cui alla relativa legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte della presente procedura. In caso di mancata produzione della sopra indicata relazione trova applicazione la disposizione di cui all'art. 47, comma 6 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che prevede l'applicazione delle penali, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nell'allegato "Domanda di partecipazione – Ausiliaria";
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, mediante comunicazione per iscritto del RUP, inviata tramite Piattaforma Sintel.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

Trova applicazione l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nella sua formulazione vigente.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 citato, *"il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché **la prevalente esecuzione delle lavorazioni** relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera"*.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare nei limiti di quanto previsto dalla norma sopra citata.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del citato decreto;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

In difetto, il subappalto **è vietato**.

SOPRALLUOGO

Considerata la complessità dei lavori, il sopralluogo delle aree oggetto degli interventi, allo scopo di prendere cognizione dei vincoli operativi esistenti e delle interferenze che potranno verificarsi, **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, soltanto a seguito

dell'espletamento di tale formalità.

Il sopralluogo dovrà essere espletato **in presenza** poiché non è possibile individuare, per tale tipologia di lavori, una forma alternativa di presa visione, ma potrà essere effettuato in autonomia e con le tempistiche ritenute più opportune dai concorrenti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto delegato.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa. In alternativa ogni operatore raggruppando / aggregando / consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In alternativa all'allegazione delle deleghe di cui sopra, sarà sufficiente l'apposizione della sottoscrizione digitale di tutti gli operatori costituenti il concorrente in forma plurisoggettiva sul documento "Sopralluogo Bicipolitana".

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza delle offerte.

Poiché le operazioni di sopralluogo verranno espletate in autonomia, la stazione appaltante **non** rilascerà alcuna attestazione.

Ai fini della comprova dell'avvenuto sopralluogo effettuato, i concorrenti dovranno seguire le seguenti modalità:

a) procedere al *download* del file "Sopralluogo Bicipolitana", reperibile nella sezione "Documentazione di gara" della piattaforma Sintel;

b) compilare tale documento, sottoscriverlo digitalmente, e quindi allegarlo alla documentazione amministrativa in fase di invio dell'offerta offerta.

La mancata o parziale compilazione di tale dichiarazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016. La mancata allegazione della dichiarazione è sanabile a condizione che tale documento sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo con le modalità sopra indicate, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara. Si ricorda infatti che, al fine di verificare che tale documento sia stato formato in data antecedente al termine di presentazione delle offerte, le sottoscrizioni digitali dovranno essere state apposte prima di tale termine.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo dei lavori, di **Euro 19.364,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del medesimo decreto.
- **una dichiarazione di impegno** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del citato decreto, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno **non** è richiesta alle

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di viale Gramsci 11, Sesto San Giovanni – IBAN IT 34 C 01030 20700 000000264419.
In caso di bonifico il concorrente **deve** inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.
Si ricorda che, al fine di procedere all'incasso, la Tesoreria Comunale potrebbe porre in essere le dovute procedure espressamente previste dalla normativa anticiclaggio in tema di verifiche occasionali fuori conto, con conseguente allungamento dei tempi per il rilascio della ricevuta attestante il versamento effettuato;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005.

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere le polizze in formato elettronico firmato digitalmente è consentito consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e dell'operatore economico concorrente, entro e non oltre il termine delle **ore 12:00** del giorno **27 luglio 2023** mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni nei giorni non festivi di apertura verificandone gli orari sul portale www.sestosg.net

Il plico cartaceo di cui al paragrafo precedente dovrà recare la dicitura "*PLICO DA NON APRIRSI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIE URBANE DI COLLEGAMENTO CON IL POLO UNIVERSITARIO DI VIA ADAMELLO "BICIPOLITANA". - Garanzia provvisoria*".

Si ricorda che la polizza deve essere corredata della sottoscrizione del Garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se, sia il Consorzio, sia la consorziata designata, posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, o la presentazione con importo inferiore a quello dovuto, nonché dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione** che i documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 90,00**.

Il pagamento del contributo ANAC **è obbligatorio**.

La mancata presentazione della ricevuta nella documentazione amministrativa potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

ABILITAZIONE AL SERVIZIO FVOE

Le imprese interessate a partecipare alla presente procedura, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come prescritto dall'art. 81 comma 1,2 del D. Lgs. 50 del 2016 e dalla deliberazione ANAC n. 464 del 27 luglio 2021 devono preliminarmente registrarsi al servizio FVOE (*Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico*) accedendo al sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, "Servizi ad accesso riservato – FVOE" e ottenere per la presente gara – identificata attraverso il CIG di ogni lotto – seguendo le istruzioni ivi contenute, la creazione del "PassOE", cioè il documento che attesta che l'Operatore Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema FVOE.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto se a suo insindacabile giudizio nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di

conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 16:00 del giorno 27 luglio 2023

La Piattaforma Sintel **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'*Help Desk* al numero verde 800.116.738.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- "Busta telematica amministrativa";
- "Busta telematica tecnica";
- "Busta telematica economica".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Sintel offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- ✓ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ✓ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della

documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In questo ultimo caso l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

I concorrenti potranno utilizzare i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante sulla Piattaforma Sintel.

Per la compilazione e la sottoscrizione dei **formulari PDF** messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara, si rimanda al file **“Modalità di compilazione modelli”**.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma Sintel, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale telematico, potrà essere prodotta in copia telematica conforme all'originale cartaceo autentica o in copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. 50/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente

prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c. la mancata produzione della dichiarazione di avallo o del contratto di avallo, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, contributo ANAC e dichiarazione di sopralluogo) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- f. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- g. sono altresì sanabili:
 - **[per imprese con un numero di occupati maggiore di 50 dipendenti]**
l'omessa allegazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006 purché il suddetto rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine di presentazione delle offerte della presente procedura;
 - **[per imprese con un numero di occupati compreso tra 15 a 50 dipendenti]**
l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
 - **[per imprese con un numero di occupati compreso tra 15 a 50 dipendenti che sono risultate aggiudicatarie di un appalto finanziato tutto o in parte con fondi PNRR o PNC]**
l'omessa dichiarazione di non aver violato la disposizione prevista all'art. 47 comma 3, del D.L. 77/2021 ossia la redazione e la trasmissione alla stazione appaltante, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile redatta ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006;
 - l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto **(5)** del paragrafo "REQUISITI GENERALI" del presente disciplinare. Tale omissione si può infatti considerare di tipo formale, e quindi sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto riguarda eventi o fatti futuri. Nella fattispecie l'impegno di assunzione di quote di genere e giovanili non costituisce requisito che deve sussistere *ex ante* bensì un obbligo proiettato verso il futuro da espletarsi nell'arco dell'intera durata contrattuale.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato in Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo *step*, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico deve indicare la forma di partecipazione e inserire la documentazione amministrativa negli appositi *boxes* creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

A) Domanda di partecipazione

Da redigere preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare.

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete dotate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**;
- 9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria;

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

Gli operatori economici concorrenti:

- se con un numero di occupati superiore a 50 allegano la documentazione di cui al punto **(3)** del paragrafo "REQUISITI GENERALI";
- se con un numero di occupati compreso tra 16 e 50 e aggiudicatari di un appalto finanziato con fondi PNRR o PNC, dichiarano nella domanda di partecipazione di aver adempiuto all'obbligo di cui al punto **(4)** del paragrafo "REQUISITI GENERALI";
- dichiarano nella domanda di partecipazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare delle quote percentuali di nuove assunzioni di personale giovanile e femminile che non dovranno essere inferiori a quelle indicate dalla stazione appaltante al punto **(5)** del paragrafo "REQUISITI

GENERALI";

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento (art. 89 del D. Lgs. 50/2016), ogni impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il documento "Domanda di partecipazione – Ausiliaria".

B) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma Sintel dalla stazione appaltante secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione "C".

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- 2) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorzziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione "D"

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Al punto 5, sezione "D", Parte III, il concorrente, ricorrendo l'ipotesi di un numero di occupati superiore a 15, dovrà dichiarare di essere in regola e di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

Parte IV – Criteri di selezione

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di cui al punto 1), dal Legale rappresentante;
- nei casi di cui ai punti 2), 3) e da 5) a 9), da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma associata;
- nel caso di cui al punto 4) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del medesimo decreto che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C) Assolvimento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo per ciascuna "Domanda di partecipazione" (Euro 16,00 cadauna) e per "l'Offerta economica" (Euro 16,00) dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello **F24** dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Codice fiscale e dati anagrafici: a cura del dichiarante

Il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare non devono essere compilati.

L'imposta di bollo dovrà essere pagata da ogni operatore economico raggruppato / raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 è una modalità indicativa ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell'imposta di bollo; il concorrente potrà acquistare le marche da bollo da Euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno (il cui originale dovrà essere opportunamente annullato) in formato PDF. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

D) Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata alla "Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sesto San Giovanni e Buscate".

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

Nel caso di presentazione di fideiussione in formato cartaceo si veda quanto indicato al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA"

E) Dichiarazione di impegno

Documento rilasciato da un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'impegno è obbligatorio indipendentemente dalla tipologia di cauzione scelta (contanti, titoli di debito pubblico o fideiussione).

Sono esentate unicamente le microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA".

F) [Eventuale] Certificazioni di qualità

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, copia delle certificazioni delle di cui all'art. 93, comma 7 del medesimo decreto che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie certificazioni.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali certificati.

G) Attestazione SOA,

Copia delle attestazioni, in corso di validità, rilasciata da una SOA.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie attestazioni.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali attestazioni.

H) PassOE

Documento di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2021, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

I) Contributo ANAC

Documento a comprova della contribuzione dovuta a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, o consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, il documento potrà essere sottoscritto unicamente dal legale rappresentante della società mandataria o del consorzio.

L) Sopralluogo

Documento comprovante l'avvenuto oggetto della presente procedura.

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo "SOPRALLUOGO".

M) Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

N) [Eventuale] [Per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti]

Copia dell'ultimo **Rapporto sulla situazione del personale**, redatto con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

Il legale rappresentante di ogni operatore economico dovrà sottoscrivere digitalmente il proprio documento.

O) [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Come secondo *step* il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione tecnica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica negli appositi *boxes* creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto esecutivo, nonché le specifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento al rispetto del principio *DHSN*.

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento criteri e sub-criteri previsti in questo disciplinare.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

Il concorrente dovrà inserire nella busta telematica tecnica i seguenti elaborati nei *boxes* creati dalla stazione appaltante:

1) una "**Relazione tecnica**" suddivisa in capitoli e paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri e sottocriteri di valutazione qualitativa (**D**) e tabellare (**T**) indicati nella "Tabella n. 5" riportata al successivo paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA". La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente le 15 (quindici) facciate in formato A4, carattere Century Gothic, carattere 10, interlinea 1,5. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Eventuali copertina e indice, schede tecniche materiali, schemi esplicativi, carte circolazione/certificazioni dei mezzi impiegati, **non** vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità, per il concorrente, di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

2) Il documento "**Criteri quantitativi**" allegato al presente disciplinare relativo ai criteri di valutazione quantitativa (**Q**) indicati nella "Tabella n. 5", riportata al successivo paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA".

E' facoltà del concorrente utilizzare il documento messo a disposizione dalla stazione appaltante e allegato al disciplinare di gara nella sezione "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel oppure servirsi di un documento equipollente.

3) In relazione alle richieste di accesso agli atti l'operatore economico, qualora lo reputi necessario, dovrà allegare, nel *box* creato appositamente dalla stazione appaltante nella busta tecnica telematica, un *file* compresso (.zip, 7z, ecc...) contenente:

- una "**dichiarazione**" firmata digitalmente recante i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo e circostanziato le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;

- una “**copia**” firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

I documenti eventualmente allegati relativi al presente punto non concorreranno alla formulazione del punteggio tecnico da parte della Commissione giudicatrice.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate nonché di richiedere ulteriori precisazioni o controdeduzioni. Per completezza si rimanda a quanto contenuto nel successivo paragrafo “ACCESSO AGLI ATTI”.

Per la sottoscrizione dei documenti di cui ai punti **1), 2) e 3)** valgono le prescrizioni previste per la sottoscrizione della “Domanda di partecipazione” (**punto A**) del paragrafo “STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA”.

STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step il concorrente predispone la “busta telematica” contenente la documentazione economica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico valorizza, a sistema sulla piattaforma Sintel, i seguenti campi economici:

1. nel campo “*Offerta economica*” presente a sistema, il concorrente inserisce il ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara con un massimo di cinque decimali.
Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al quinto decimale. Non sono ammissibili offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.
2. nei campi “*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*” e “*di cui i costi del personale*” presenti a sistema, il concorrente inserisce la stima dei costi della manodopera e dei costi “specifici” (o aziendali) della sicurezza connessi con l'attività dell'impresa che prevede di sostenere ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. nel campo “*Costi della sicurezza derivanti da interferenza*” presente a sistema, il concorrente inserisce l'importo definito degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come quantificati dalla stazione appaltante (**Euro 25.193,00**).

Il valore indicato nel campo grigio “*Offerta economica complessiva*”, presente a sistema sulla piattaforma Sintel, non modificabile e di sola consultazione, è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “*Offerta economica*” e il valore inserito nel campo “*Costi della sicurezza derivanti da interferenza*”.

STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento di valori economici, la piattaforma Sintel genererà automaticamente il “Documento d'offerta” in formato pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti.

Il concorrente **è tenuto** a scaricare tale documento e sottoscriverlo digitalmente con le medesime modalità indicate al punto **A)** del paragrafo “STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA”.

Infine, **dovrà** essere effettuato l'upload del “Documento di offerta” sottoscritto digitalmente.

STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al termine della procedura l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto “Invia offerta”. La piattaforma Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 4

| Elementi di valutazione | Punteggio |
|--------------------------|------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| Totale | 100 |

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per il punteggio dell'offerta tecnica il cui superamento è propedeutico per l'ammissione alla fase economica della procedura.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **"D"** vengono indicati i **"Punteggi qualitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **"Q"** vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in seguito ad una mera applicazione di una formula matematica, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **"T"** vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire criteri **"on/off"** per i quali il punteggio viene attribuito *in toto* se il concorrente è in possesso di quanto richiesto mentre non viene attribuito (ossia viene attribuito un punteggio pari a zero) se il concorrente non ne è in possesso, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Tabella n. 5

| CRITERI | Punti Max (D) | Punti Max (Q) | Punti Max (T) |
|--|---------------------|---------------|---------------|
| (A) Miglioramento della sicurezza del percorso | | | |
| Il concorrente potrà proporre soluzioni che incrementino la sicurezza del percorso ciclabile da realizzare con particolare riferimento agli attraversamenti della rete viaria, nonché ai punti di interferenza con i flussi pedonali, anche con riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche. Alla relazione dovranno essere allegati schemi grafici che illustrino quanto proposto. (CRITERIO QUALITATIVO) | Max 14 punti | 14 | |
| (B) Utilizzo di materiali performanti | | | |
| Il concorrente potrà proporre l'utilizzo di materiali per l'esecuzione dei lavori che garantiscano prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto nell'elenco prezzi posto a | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|--|----------|
| base di gara, in termini di prestazioni, durabilità nel tempo, di minor impatto ambientale, anche con riferimento al rispetto del principio <i>DNSH</i> . In aggiunta alla relazione, dovranno essere inserite schede tecniche dei materiali proposti. (CRITERIO QUALITATIVO) | Max 10 punti | 10 | | |
| (C) Soluzioni adottate al fine della riduzione delle interferenze e conflitti con il traffico veicolare in fase di esecuzione | | | | |
| Relazione metodologica di gestione, controllo e approvvigionamento cantiere (CRITERIO QUALITATIVO) | Max 8 punti | 8 | | |
| (D) Incremento % dell'impiego giovanile | | | | |
| Dichiarazione di impegno ad assumere o impiegare personale di età inferiore a 36 anni, necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per una quota superiore alla quota minima del 30%. (CRITERIO TABELLARE) | 2 punti | | | 2 |
| (E) Incremento % dell'impiego femminile | | | | |
| Dichiarazione di impegno ad assumere o impiegare personale di genere femminile, necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per una quota superiore alla quota minima del 10%. (CRITERIO TABELLARE) | 3 punti | | | 3 |
| (F) – Certificazioni di Qualità | | | | |
| F.1) Possesso della certificazione ambientale - ISO 14001 o EMAS - in corso di validità (CRITERIO TABELLARE) | Max 8 punti | | | 1 |
| F.2) Possesso della certificazione in materia di sicurezza lavoratori - ISO 45001 - in corso di validità (CRITERIO TABELLARE) | | | | 1 |
| F.3) Possesso della certificazione in materia di sicurezza dei lavoratori che operano in cantieri stradali - ISO 39001- in corso di validità (CRITERIO TABELLARE) | | | | 3 |
| F.4) Possesso della certificazione in materia di impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle tematiche sociali - SA 8000- in corso di validità (CRITERIO TABELLARE) | | | | 3 |
| (G) Efficiente gestione ambientale dell'attività di cantiere | | | | |
| G.2) Impiego di mezzi ad alta efficienza motoristica (elettrici, ibridi, diesel superiore euro 6) (CRITERIO TABELLARE) | Max 10 punti | | | 5 |
| G.3) impiego di trattori e mezzi d'opera non stradali con efficienza motoristica non inferiore allo standard europeo TIER 5 (corrispondente all'americano STAGE V) (CRITERIO TABELLARE) | | | | 5 |
| (H) Riduzione temporale dei lavori di fase A | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Numero di giorni naturali e consecutivi <u>in meno</u> rispetto alla tempistica indicata sul cronoprogramma (n. 53 giorni), in riferimento all'esecuzione delle opere inerenti la realizzazione dei primi 2 Km di pista ciclabile da realizzarsi entro il 31/12/2023 (CRITERIO QUANTITATIVO) | Max 15 punti | | 15 | |
| TOTALE | | 32 | 15 | 23 |

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito dal concorrente medesimo.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER I CRITERI QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri **qualitativi** di cui alle lettere da **(A)** a **(C)**, cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna "D" della Tabella 7, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate previsto al paragrafo V delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 citate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

In conformità all'indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifica di anomalia è quello effettivo e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi, mediante la formula di cui al metodo aggregativo compensatore sotto indicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità sopra descritta.

Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie previsto per la valutazione dei criteri di natura qualitativa per la presenza di un numero di offerte valutabili **inferiore a tre**, troverà applicazione il metodo discrezionale di seguito indicato.

Per ciascun criterio tecnico oggetto di valutazione, l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuati:

Tabella n. 6

| Valutazione | Coefficiente |
|---|---------------------|
| Nessun elemento fornito | 0 |
| Non significativi | 0,1 |
| Eccessivamente scarsi | 0,2 |
| Carenti o frammentari | 0,3 |
| Incompleti e superficiali | 0,4 |
| Presenti ma insufficienti o non adeguati | 0,5 |
| Presenti in misura sufficiente | 0,6 |
| Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata | 0,7 |
| Completi ed adeguati | 0,8 |
| Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili | 0,9 |
| Con caratteristiche di eccellenza | 1 |

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della verifica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER I CRITERI TABELLARI DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri **tabellari** di cui alle lettere da **(D)** a **(G)**, cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna "T" della tabella n. 5, è attribuito un coefficiente, pari a uno o zero sulla base del possesso o meno di quanto richiesto.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER I CRITERI QUANTITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri **quantitativi** di cui alla lettera **(H)**, cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna "Q" della tabella n. 5, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle seguenti formule - cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV.

Criterio (H)

$$V_{ai} = R_{ai}/R_{max}$$

dove:

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente (i) rispetto al requisito (a);

R_{ai} = riduzione temporale (i), espressa con il n. di giorni offerti in meno rispetto al requisito (a);

R_{max} = offerta più conveniente (riduzione temporale più alta);

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER L'OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente V_i , variabile da zero ad uno, viene calcolato tramite l'applicazione della seguente formula - cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV.:

$$V_{ai} = R_{ai}/R_{max}$$

dove:

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente (i-esimo) rispetto al requisito (a);

R_{ai} = ribasso unico percentuale offerto dal concorrente (i-esimo) rispetto al requisito (a);

R_{max} = ribasso unico percentuale offerto più conveniente.

METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti relativi ai criteri qualitativi, quantitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C_{ai} = \sum_n [W_a * V_{ai}]$$

dove

C_{ai} = indice di valutazione dell'offerta del concorrente (i) per il criterio (a);

n = numero totale dei criteri di valutazione;

W_a = peso o punteggio massimo attribuito al criterio (a);

V_{ai} = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente (i) rispetto al criterio (a);

Σ = sommatoria.

Ottenuto il punteggio complessivo dell'offerta tecnica (somma dei punteggi dei criteri qualitativi non riparametrati, quantitativi e tabellari) presentata da ogni concorrente, si

procederà, se del caso, alla verifica del superamento delle soglie di anomalia secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Quindi, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri dell'offerta, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i coefficienti medi degli elementi qualitativi come sopra ottenuti verranno riparametrati attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti riparametrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni criterio valutativo. Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto costituito dai punteggi ottenuti dalla somma di quelli dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica.

Non si procederà alla riparametrazione in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

La verifica della firma digitale e della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase successiva della procedura, avrà luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune, in seduta pubblica. L'ora e il giorno delle sedute pubbliche, unitamente al *link* per connettersi alla videoconferenza alla piattaforma "GoTo", saranno comunicate ai concorrenti tramite piattaforma Sintel, e se necessario, aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti dei vari passaggi della procedura medesima.

A tali sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Il *Responsabile della Centrale Unica di Committenza* o altro soggetto, all'uopo individuato quale Presidente del seggio di gara mediante delega, il cui originale è depositato agli atti di gara, procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, con determinazione del Responsabile dalla Centrale Unica di Committenza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Il ruolo di Presidente della commissione giudicatrice potrà essere ricoperto dallo stesso Responsabile della Centrale Unica di Committenza o da altro soggetto all'uopo individuato.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile della Centrale Unica di Committenza nella eventuale valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

APERTURA DELLA BUSTE TELEMATICHE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice procederà, sempre in seduta pubblica con la possibilità di collegarsi in videoconferenza tramite la piattaforma "GoTo", all'apertura delle buste telematiche concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare nonché dell'integrità e validità delle firme digitali su essi apposte.

Conseguentemente, in una o più sedute riservate successive, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice darà quindi atto, sulla piattaforma Sintel e nei verbali, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

APERTURA DELLA BUSTE TELEMATICHE ECONOMICHE

In una successiva seduta pubblica, sempre con la possibilità di collegarsi in videoconferenza tramite la piattaforma "GoTo", la commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentate dai concorrenti, la cui valutazione sarà eseguita secondo i criteri e le modalità descritte ai paragrafi "METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA" e "METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO".

Come già indicato al paragrafo "*STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA*" l'attribuzione del punteggio economico e la formulazione della graduatoria provvisoria avverrà "fuori piattaforma".

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di parità di punteggio finale di due o più offerte prime in graduatoria, si provvederà ad adottare, in ordine di applicazione, i seguenti parametri per pervenire ad una proposta di aggiudicazione:

1) il punteggio più alto ottenuto nell'offerta tecnica complessiva (criteri qualitativi, quantitativi e tabellari);

2) in caso di parità, il punteggio più alto ottenuto nell'offerta tecnica limitatamente ai criteri qualitativi.

3) In caso di ulteriore parità, trova applicazione quanto previsto dall'art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924. A tale proposito la procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, verrà esperita e condotta mediante la piattaforma Sintel, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.

Il *Report* di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta di rilancio, se valida.

4) Qualora, al termine della procedura di rilancio, dovesse permanere *l'ex aequo*, si

procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza "GoTo", al sorteggio che sarà effettuato con modalità che verranno comunicate successivamente.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della Centrale Unica di Committenza il quale procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.

b) del D. Lgs. 50/2016, alle **esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D. Lgs. 50/2016, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione sospende le operazioni di gara dando comunicazione al Responsabile della Centrale Unica di Committenza che procederà secondo quanto indicato in merito alla verifica di anomalia delle offerte.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (comma 6), il *Responsabile della Centrale Unica di Committenza*, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il *Responsabile della Centrale Unica di Committenza* richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il *Responsabile della Centrale Unica di Committenza*, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il *Responsabile della Centrale Unica di Committenza* esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La graduatoria è formulata dalla commissione giudicatrice. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al *Responsabile della Centrale Unica di Committenza* tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è formulata dal *Responsabile della Centrale Unica di Committenza* al termine del relativo procedimento ed inviata al RUP del Comune di Sesto San Giovanni per gli adempimenti susseguenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune procede a:

- richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo decreto. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE e/o tramite piattaforma Sintel.
- richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/2016.
- verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal *Responsabile della Centrale Unica di Committenza*, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, **aggiudica la gara**.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, solo dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del medesimo decreto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D. Lgs. 50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del disciplinare e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto (ossia non definitivo) delle spese di pubblicazione è pari a **Euro 4.800,00**. Il Comune comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'ostensione, totale o parziale, della documentazione di gara presentata in sede di offerta dagli operatori economici concorrenti è differita, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016, fino all'aggiudicazione.

Fatto salvo quanto sopra indicato, l'articolo 53, comma 5, lettera a), del citato decreto disciplina i motivi e le circostanze nelle quali il diritto di accesso agli atti di gara non può essere concesso e in particolare l'articolo prevede che siano "esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".

L'eccezione a tale diniego è prevista al comma 6 del medesimo articolo.

Pertanto, allo scopo di permettere con celerità a questa stazione appaltante la valutazione circa i limiti del diritto di accesso agli atti al fine di tutelare sia il diritto stesso di accesso sia i segreti tecnici e commerciali dell'azienda, il concorrente, qualora reputi che il contenuto della propria offerta costituisca "know-how" aziendale ossia rientri nei beni essenziali che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa dell'impresa e verso cui l'ordinamento offre tutela in quanto segreti commerciali **dovrà** allegare, in sede di offerta, nel box di Sintel appositamente creato dalla stazione appaltante nella busta telematica tecnica, la documentazione (in formato compresso) nella quale, analiticamente, verranno elencati i paragrafi che contengono elementi che possano, dietro motivate e comprovate argomentazioni, costituire o contenere segreti tecnici e/o commerciali, nonché l'offerta tecnica eventualmente oscurata.

Qualora, nel corso della procedura o al termine di essa, dovessero pervenire una o più richieste di accesso agli atti, questa stazione appaltante, in mancanza della

dichiarazione di cui sopra o qualora essa dovesse contenere affermazioni generiche e non sufficientemente sviluppate, procederà all'ostensione della documentazione nella sua interezza senza alcuna valutazione di merito poiché la mancanza o l'incompletezza di una dichiarazione da parte del concorrente di richiesta di tutela dei propri interessi tecnici e/o commerciali verrà considerata come mancanza di interesse nel volerli esercitare;

Si rimanda ai contenuti del paragrafo "STEP 2 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA".

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

CODICI DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell'8 aprile 2014 sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all'indirizzo:

<https://sestosg.net/tipologie-documento/regolamenti/>

i testi sopra citati, affinché l'impresa che risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n.445/2000.

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in

adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite Pec, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Sesto San Giovanni, 27.6.2023

Il Responsabile della Centrale
Unica di Committenza
(Arch. Paolo Margutti)
[Firmato digitalmente]